



Università degli Studi di Napoli «Parthenope»

Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici

Corso di Laurea in Economia Aziendale

CONTABILITÀ E BILANCIO

Prof.ssa Francesca Francioli

e-mail: francesca.francioli@uniparthenope.it

Undicesima parte

IL CAPITALE PROPRIO

Assegnazione degli utili ai soggetti non proprietari (1)

Oltre ai proprietari, in azienda possono esistere altri soggetti destinatari degli utili di esercizio i quali, per la loro attività svolta e per l'influenza esercitata sull'andamento aziendale, si trovano nella condizione di poter legare la remunerazione della loro prestazione agli utili conseguiti dall'azienda.

In special modo nelle società di capitali, gli amministratori vedono la propria remunerazione corrisposta sotto forma di partecipazione agli utili (cfr. artt. 2389 e 2432 c.c., i quali dispongono che le somme percepite dagli amministratori debbano essere calcolate successivamente all'accantonamento della quota obbligatoria a riserva legale). In casi più rari, accade che anche i dipendenti esecutivi possano ricevere parte della propria remunerazione come forma di partecipazione agli utili.

Assegnazione degli utili ai soggetti non proprietari (2)

Esempio

La «Blackdoor S.p.A.» decide di distribuire i 106.200 euro di utile nel seguente modo: 5% a riserva legale ed € 890 come avanzo utili. Ottenuta, così, la somma di € 100.000, il 10% viene distribuito agli amministratori e il 90% ai proprietari:

VE-

VE+

Utile dell'esercizio 106.200,00	Riserva legale	5.310,00
	Avanzo utili	890,00
	Ammin. c/compensi	10.000,00
	Soci c/dividendi	90.000,00

VF+

VF-

Determinazione delle perdite d'esercizio (1)

La rilevazione di un risultato economico negativo determina una variazione del Capitale Proprio in senso diminutivo.

Rilevare una *perdita* significa accertare che le remunerazioni corrisposte ai fattori della produzione sono state maggiori di quelle fornite alla produzione aziendale dai propri clienti (in altre parole, i costi di competenza dell'esercizio sono stati maggiori dei ricavi).

Determinazione delle perdite d'esercizio (2)

Una perdita d'esercizio determina, inoltre, l'esigenza di provvedere alla sua sistemazione poiché, finché permane in contabilità, non è possibile distribuire gli utili nei successivi esercizi.

La sistemazione della perdita può avvenire in due modi:

- 1. Con la copertura contabile, diminuendo le riserve o il CS;***
- 2. Con la copertura reale, apportando nuove risorse esterne.***

Copertura contabile delle perdite (1)

Attraverso la ***copertura contabile*** (o virtuale), la perdita viene estinta utilizzando opportune riserve e, qualora non fossero capienti, riducendo il Capitale Sociale.

La rilevazione contabile di questa copertura, risolvendosi in una permutazione finanziaria confinata nell'area del Capitale Proprio, non aggiunge niente sul piano sostanziale, se non confermare il depauperamento di capitale.

Utilizzo delle riserve di utili per l'aumento del Capitale Sociale (2)

Esempio A

La «Everloosing S.p.A.» rileva una perdita di € 60.000,00. Per coprirla, decide di utilizzare tutte le riserve esistenti (riserva legale € 24.000,00 e riserva statutaria € 10.000,00). A saldo si riduce il Capitale Sociale. La prima operazione da contabilizzare è la rilevazione della perdita:

VE-			VE+
	Perdita dell'esercizio 60.000,00	Conto Economico	60.000,00
VF+			VF-

Utilizzo delle riserve di utili per l'aumento del Capitale Sociale (3)

La seconda operazione da rilevare in contabilità è la copertura della perdita mediante le riserve e il Capitale Sociale:

VE-

VE+

Riserve statutarie	10.000,00	Perdita dell'esercizio 60.000,00
Riserva legale	24.000,00	
Capitale sociale	26.000,00	

VF+

VF-

Copertura contabile delle perdite (4)

La perdita d'esercizio può essere mantenuta, totalmente o parzialmente, in contabilità, rinviando la copertura della parte residua agli esercizi successivi.

In questo caso, al conto «*Perdita dell'esercizio*», si sostituisce il conto «*Perdita degli esercizi precedenti*».

Questa forma di trattamento non costituisce copertura contabile né reale, ma si risolve in una semplice dilazione delle decisioni in merito.

Negli esercizi successivi, però, si possono coprire tali perdite destinandovi parzialmente o integralmente gli utili maturati.

Copertura contabile delle perdite (5)

Esempio B

La «Litter S.p.A.» decide di sospendere agli esercizi successivi la perdita già rilevata per € 40.000,00.

La prima rilevazione da effettuale in contabilità è il rinvio della perdita:

VE-

VE+

Perdita degli esercizi precedenti 40.000,00	Perdita dell'esercizio 40.000,00

VF+

VF-

Copertura contabile delle perdite (6)

Nell'esercizio successivo, la Litter rileva un utile di € 25.000,00 che viene integralmente destinato a copertura parziale della perdita esistente in contabilità. La seconda operazione da rilevare in contabilità è la copertura della perdita degli esercizi precedenti:

VE-

VE+

Utile dell'esercizio	25.000,00	Perdita degli esercizi precedenti	25.000,00

VF+

VF-

Copertura reale delle perdite (1)

La ***copertura reale*** (o effettiva) della perdita comporta il reintegro, a carico dei soci, delle risorse andate perdute.

Pertanto, sul profilo della dinamica dei valori, si hanno delle rilevazioni simili a quelle esaminate in precedenza per l'apporto iniziale di capitale:

- 1. Preventiva origine di un credito verso soci, che misura la variazione economica positiva data dalla riduzione della perdita;*
- 2. Successivo reintegro da parte dei soci con conferimento di risorse (liquide o in natura).*

Il credito verso soci è rilevato nel conto «Soci c/reintegrazioni».

Copertura reale delle perdite (2)

Esempio

La «Bit Computer S.p.A.» decide di reintegrare la perdita di esercizio, pari a € 90.000,00. La copertura viene effettuata dai soci tramite versamento in c/c bancario. La prima operazione da rilevare sarà la copertura reale della perdita:

VE-			VE+
		Perdita dell'esercizio 90.000,00	
	Soci c/reintegrazioni 90.000,00		
VF+			VF-

Copertura reale delle perdite (3)

La seconda operazione da rilevare in contabilità è il versamento da parte dei soci sul c/c bancario, causante l'estinzione del credito della società nei loro confronti:

VE-			VE+
	Banca c/c	90.000,00	Soci c/reintegrazioni 90.000,00
VF+			VF-

Copertura reale delle perdite (4)

Per le *società di capitali*, il Codice Civile impone una particolare procedura (cfr. artt. 2446-2447): quando la perdita è maggiore di **1/3 dei mezzi propri**, va **immediatamente convocata l'assemblea e va obbligatoriamente utilizzata la copertura contabile** con il CS se, nell'esercizio successivo, la perdita è ancora presente.

Per le *società di persone* e le imprese individuali il problema della copertura è esattamente identico. Non vi sono, tuttavia, obblighi giuridici di copertura delle perdite in funzione dell'entità delle stesse, salva l'impossibilità di coprire gli utili finché la perdita non sia coperta (cfr. art. 2303 c.c.).

Le modificazioni reali del capitale proprio non attinenti la gestione del risultato economico

Il capitale proprio può variare non solo in relazione alla gestione dei risultati economici annuali, ma anche con riferimento ad operazioni particolari, poco frequenti e legate ad esigenze specifiche.

Tra queste, è possibile individuare:

- ***Variazioni positive di capitale***, tra le quali rientrano gli aumenti di capitale a pagamento;
- ***Variazioni negative di capitale***, tra le quali rientrano le riduzioni di capitale.

Tali variazioni comportano una modifica dell'atto costitutivo, con relativo sostenimento delle spese collegate.

Aumento reale di capitale proprio (1)

L'*aumento reale* (o «a pagamento») di capitale, con effettivo aumento del capitale proprio, è determinato da un accresciuto fabbisogno di mezzi della proprietà, riconducibile a diverse cause, tra cui:

- *Espansione aziendale;*
- *Miglioramento del rapporto tra mezzi propri e di terzi;*
- *Ricapitalizzazione dopo un periodo di crisi;*
- *Sfruttamento di andamenti favorevoli del mercato finanziario;*
- *Ammissione alla quotazione in Borsa.*

Aumento reale di capitale proprio (2)

Le risorse possono essere apportate da vecchi soci o da soci divenuti tali per l'occasione.

L'aumento di capitale avviene offrendo nuove quote di partecipazione sociale (azioni) ad un valore che, non necessariamente, coincide con il valore nominale.

Di norma, invece, accade che l'entità delle risorse apportate sia superiore al valore nominale dell'aumento di capitale sociale, per l'applicazione di un ***sovrapprezzo***.

Aumento reale di capitale proprio (3)

Il sovrapprezzo viene incluso in un conto specifico, la «*riserva sovrapprezzo azioni*» (cfr. artt. 2431 e 2439 c.c.).

L'art. 2431 dispone la non distribuzione del sovrapprezzo ai soci finché la riserva legale non ha raggiunto un valore pari al 20% del capitale sociale. L'art. 2439 prevede, invece, l'integrale immediato versamento del sovrapprezzo stesso.

Per effettuare un aumento di capitale sociale devono essere stati integralmente effettuati i conferimenti già sottoscritti (art. 2438).

Aumento reale di capitale proprio (4)

Esempio

Nella «Tecnoprint S.p.A.» sono emesse e sottoscritte integralmente 10.000 nuove azioni del VN di € 10,00, con un sovrapprezzo di € 0,80/azione:

VE-

VE+

	Cap. soc. azioni ord. 100.000 Riserva sovrapprr. azioni 8.000
Soci c/sottoscrizioni 108.000	

VF+

VF-

Aumento reale di capitale proprio (5)

Quando si procede a un aumento di capitale in momenti diversi dall'inizio dell'esercizio, i nuovi apporti non dovrebbero partecipare alla distribuzione degli utili in modo paritario con i capitali già esistenti.

Pertanto, al momento della distribuzione degli utili, si dovrebbe procedere a un riparto dell'utile anche in base al tempo di permanenza dei capitali all'interno dell'azienda.

Diminuzione di capitale proprio per uscita di soci (1)

L'**uscita di soci** dalla compagine aziendale si verifica per le aziende aventi forma giuridica di società in 3 casi:

- 1. *Morte del socio;***
- 2. *Recesso volontario;***
- 3. *Esclusione (deliberata dagli altri soci).***

Per tali casi, il Codice Civile dispone in maniera diversa a seconda della forma giuridica della società, distinguendo società di persone (cfr. artt. 2284-2290) da quelle di capitali (cfr. artt. 2437).

Diminuzione di capitale proprio per uscita di soci (2)

Un elemento che accomuna le due tipologie di società riguarda il criterio di determinazione della quota di liquidazione, la quale comprende non solo la parte di capitale sottoscritta, ma anche il **complessivo valore della partecipazione** (cioè la quota di capitale comprensiva delle riserve formatesi a vario titolo e della quota di utili presumibilmente maturata fino a quel momento).

Diminuzione di capitale proprio per uscita di soci (3)

Esempio

In seguito allo scioglimento, la «Gamma s.n.c.» attribuisce a un socio escluso ex art. 2289 c.c. la parte spettante di capitale sociale (€ 3.000,00) e di riserve (€ 10.000,00), stimando in € 1.000,00 la quota di utili in corso di formazione. La prima operazione da rilevare è la liquidazione della quota del socio escluso:

VE-

VE+

Capitale sociale	3.000,00	
Ris. straordinaria	10.000,00	
Acconti su utile	1.000,00	
		Soci c/liquidazioni 14.000,00

VF+

VF-

Diminuzione di capitale proprio per uscita di soci (4)

La seconda operazione da rilevare è il pagamento. La legge ne dispone il pagamento entro 6 mesi dallo scioglimento del rapporto:

VE-

VE+

Soci c/liquidazioni	14.000,00	Banca c/c	14.000,00

VF+

VF-

Diminuzione di capitale proprio per uscita di soci (5)

Nella realtà accade sovente che, prima di liquidare la quota del socio uscente, gli altri soci preferiscano rilevare la sua percentuale di proprietà o favorire l'entrata nella compagine di un altro soggetto.

In questi modi la società non deve provvedere a ridurre l'entità del proprio patrimonio netto, ma l'operazione si risolve in una transazione tra i soci medesimi.

La facilità nella sostituzione dei soci è il meccanismo alla base del funzionamento dei mercati borsistici.

Diminuzione di capitale proprio per esuberanza (1)

L'altro caso di riduzione reale del capitale si verifica per l'accertata ***esuberanza*** di quest'ultimo rispetto alle esigenze dell'attività aziendale. Questo caso è piuttosto raro, in quanto è difficile prevedere, a un dato momento della vita aziendale, se le esigenze future renderanno ancora superflua la disponibilità di una quantità di capitale non gravata da vincoli di restituzione e remunerazione.

Sotto il profilo civilistico, l'operazione costituisce una riduzione delle garanzie per i terzi e i creditori, stabilendo delle preventive approvazioni delle deliberazioni in riduzioni di capitale da parte dei creditori (cfr. artt. 2306 e 2445 c.c.).

Il decreto bilanci

	CATEGORIA DI IMPRESA		
SOGLIE (almeno 2 criteri su 3)	MICRO IMPRESE	PICCOLE IMPRESE (Bilancio abbreviato)	MEDIE E GRANDI IMPRESE
Totale attivo stato patrimoniale	≤ € 175.000	≤ € 4.400.000	> € 4.400.000
Ricavi vendite e prestazioni	≤ € 350.000	≤ € 8.800.000	> € 8.800.000
Numero medio di dipendenti durante l'anno	≤ 5	≤ 50	> 50

Il decreto bilanci

Bilancio di imprese di piccole dimensioni:

SEMPLIFICAZIONI:

- Hanno uno **schema di Stato patrimoniale e Conto economico semplificati**
- Hanno una **Nota integrativa** significativamente semplificata
- Sono esonerate dalla redazione del **Rendiconto finanziario**
- Sono esonerate dalla compilazione della **Relazione sulla gestione**
- Hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale evitando di utilizzare il metodo del **costo ammortizzato**

Il decreto bilanci

MICROIMPRESE - ULTERIORI SEMPLIFICAZIONI:

- Non applicano le disposizioni relative agli **strumenti finanziari derivati**
- Sono esonerate dalla redazione della **Nota integrativa**
- Quando in calce allo Stato patrimoniale risultino informazioni su **impegni, garanzie** e passività potenziali della società, nonché sui compensi fatti dalla società agli **amministratori/soci**
- Sono esonerate dalla redazione della **Relazione sulla gestione** quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni sui movimenti nel numero di **azioni proprie e di controllanti**.